

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1979

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (63), d'iniziativa dei senatori Finessi e Fabbri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 21, 23, 24 e <i>passim</i>
BEORCHIA (DC)27, 31
BONAZZI (PCI)	23, 25, 26 e <i>passim</i>
IANNIELLO, sottosegretario di Stato per le finanze	24, 25, 26 e <i>passim</i>
RICCI (DC), relatore alla Commissione	21, 24 27 e <i>passim</i>
TALAMONA (PSI)	26
VENANZETTI (PRI)	23, 29

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (63), d'iniziativa dei senatori Finessi e Fabbri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali », d'iniziativa dei senatori Finessi e Fabbri.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nell'affrontare l'esame del disegno di legge in titolo, ritengo sia opportuno riportarmi alla discussione svoltasi nella passata legislatura

in questa Commissione a proposito dei disegni di legge n. 1397, d'iniziativa dei senatori Finessi, Fabbri e Luzzato Carpi, e n. 1401, a firma dei senatori Assirelli, Venanzetti, Bonazzi e Buzio, entrambi intesi a prevedere la facoltà delle regioni a statuto ordinario di aumentare fino al triplo le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica da n. 1 a n. 11 del 14 e 15 gennaio 1972, nonché con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

I due provvedimenti di cui sopra, da noi approvati in un testo unificato, non vennero però definitivamente varati dall'altro ramo del Parlamento a causa dello scadere della legislatura, per cui i senatori Finessi e Fabbri si sono fatti carico di riproporre al nostro esame l'identico testo da noi licenziato.

Esso mira a perequare le misure delle tasse governative in questione, tenuto conto delle diversità che si erano manifestate a causa dei tempi diversi, 1972 e 1977, in cui le tasse di concessione erano state trasferite alle regioni; in realtà, infatti, la misura di tali tasse trasferite alle regioni con il decreto n. 616 del 1977 aveva subito una perequazione ed un aumento di gran lunga superiore a quello subito dalle tasse trasferite alle regioni nel 1972 per cui, tra le regioni stesse, si erano venute a determinare disparità di trattamento nonché di entrate in quanto era stato stabilito, con legge, che le regioni potessero apportare aumenti all'ammontare delle tasse regionali loro devolute nel 1972 in misura non superiore al 20 per cento ogni 5 anni.

La sostanza dei due disegni di legge presentati nella passata legislatura, il cui testo unificato, ripeto, è ora nuovamente al nostro esame, era di consentire alle regioni di adeguare le tasse sulle concessioni governative loro delegate in virtù dei decreti del 1972 a quelle del decreto n. 616 del 1977 in misura, tuttavia, non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972.

Ricorderò alla Commissione che sull'argomento si svolsero — nella precedente legislatura — ampie discussioni e che lungo tempo si dedicò alla verifica dei vari punti

di vista; infatti, mentre tutti erano d'accordo sulla opportunità di aumentare la misura delle tasse sulle concessioni regionali stabilite dai decreti del 1972, non tutti, però, ritenevano che la misura stessa dell'aumento dovesse ammontare al triplo.

Ripeto, la disamina del problema fu accurata ed alla Commissione venne presentata sia dal senatore Pecoraro, relatore, che dall'onorevole Azzaro, sottosegretario alle finanze, un'ampia documentazione per dimostrare nel primo caso che gli aumenti stabiliti dal decreto n. 616 del 1977 non erano tali da giustificare un aumento del triplo delle tasse sulle concessioni regionali volute dai decreti del 1972, e nel secondo caso il contrario.

Alla fine, tutti i dubbi e le perplessità vennero superati per cui la nostra Commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, chiese alla Presidenza del Senato l'attribuzione dell'esame in sede deliberante dei due provvedimenti che approvò, ripeto, in un articolo unico che, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, è stato ora riproposto dai senatori Finessi e Fabbri alla nostra attenzione.

In considerazione della recente discussione già svoltasi sull'argomento arricchita, ripeto, dall'esame di tutti i dati relativi agli atti gravati dal tributo, non ritengo, signor Presidente, di dover aggiungere altro.

Concludo pertanto dichiarandomi favorevole all'approvazione del testo che ci sta dinanzi, comunicando altresì che tanto la 1^a che la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole al riguardo. Quest'ultima, per la verità (estensore del parere è il senatore Venanzetti), ha richiamato la nostra attenzione sull'esigenza di valutare la congruità della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo unico (secondo il quale all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni) con i criteri posti in materia di gestione di tesoreria degli enti pubblici dal titolo V della legge n. 468 del 1978.

Devo precisare che, nel corso della precedente discussione, non furono sollevate obiezioni a questo riguardo, ritenendosi sufficiente stabilire, per l'appunto all'ultimo comma

dell'articolo unico, che: « All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni ». Tale disposizione, infatti, non venne ritenuta in contrasto con i criteri di cui al titolo V della legge sopracitata, con i quali si stabilisce semplicemente a quale specifico organismo tecnico-finanziario delle regioni debbano affluire i finanziamenti di cui trattasi.

Per parte mia devo ammettere di non aver sufficientemente approfondito questo aspetto del problema per cui, profittando della presenza in Commissione del senatore Venanzetti, lo pregherei di fornirci elementi di valutazione al riguardo.

Resta tuttavia ferma la mia posizione favorevole nei confronti del provvedimento che, ribadisco, è quanto mai opportuno e conferma la validità e la continuità, nonostante il cambiamento di alcuni membri della Commissione, dell'operato delle Camere nel passaggio dalla passata legislatura a quella presente.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Ricci per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

V E N A N Z E T T I . Onorevole Presidente, nell'estendere il proprio parere, la Commissione bilancio è partita dal presupposto che il provvedimento in esame vada in qualche modo ad innovare la legge n. 468 del 1978, concernente norme di contabilità generale dello Stato, rispetto alla situazione attuale in base alla quale, per l'appunto, i versamenti vengono fatti direttamente alla tesoreria centrale.

Ovviamente, la Commissione di merito è libera di prendere le decisioni che ritiene più opportune e di modificare la situazione di cui sopra; comunque, la Commissione bilancio riterrebbe più congruo lasciare alle regioni il compito dell'accertamento mentre, per il versamento materiale delle tasse, si dovrebbe sempre far ricorso alla tesoreria centrale.

B O N A Z Z I . Molto brevemente, signor Presidente, per sostenere anche io —

d'accordo con l'onorevole relatore — che possiamo ritenere acquisito alla nostra discussione sia il materiale che le considerazioni emerse nel corso dell'esame di questo provvedimento nella precedente legislatura.

L'iter di tale esame è stato ricordato dal senatore Ricci e non lo ripeterò; il testo che ci sta dinanzi è lo stesso che mesi addietro venne approvato dalla nostra Commissione con il parere favorevole del Governo, pertanto ritengo anche di potermi esimere dallo svolgere argomentazioni in merito al limite massimo del triplo. Di tale problema, infatti, abbiamo ampiamente discusso e si convenne di ritenerlo congruo pur rimettendo alla valutazione degli organi regionali di stabilire l'entità dell'aumento a seconda del tipo di atto gravato da tributo e delle particolari situazioni locali. La materia trattata investe i settori più diversi: dall'esercizio delle farmacie all'autorizzazione ad aprire ambulatori, case ed istituti di cura medico-chirurgici, dagli alberghi ai ristoranti e così via; riguarda cioè temi per alcuni dei quali (in relazione all'effetto che l'aumento della tassa di concessione può avere sulle varie attività socio-economiche) può essere giustificato un aumento rilevante fino al triplo, mentre per altri potrebbe essere opportuno non modificare nulla.

A me pare si debba qui ribadire che ai consiglieri regionali va riconosciuto lo stesso senso di responsabilità che anima noi legislatori e, pertanto, nella misura in cui vogliamo attribuire all'ordinamento regionale autonomia e responsabilità per quanto concerne certe competenze, noi dobbiamo affidare alla valutazione politica, economica e sociale dei consiglieri regionali le decisioni da prendere in concreto, in relazione alle singole fattispecie, sugli aumenti da operare.

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo unico in esame ricordo che venne formulata per semplificare la procedura onde arrivare ad una maggiore tempestività nella disponibilità dei mezzi da parte delle regioni titolari delle tasse; così come i comuni riscuotono le tasse di cui sono titolari, infatti, anche le regioni fanno la stessa cosa e non mi pare che possano sorgere dubbi o perplessità a tale riguardo.

Comunque, se dubbi ci sono approfondiamoli pure; per quel che mi riguarda direi che considero anomala l'altra disposizione che affida allo Stato di riscuotere le tasse di concessione proprie delle regioni, mentre i principi indicati negli articoli 31 e 32 della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità generale dello Stato fanno obbligo alle regioni di versare alla tesoreria centrale le proprie giacenze.

Questo punto resta fermo, ovviamente, e non è stato messo in discussione: se le giacenze dovranno essere depositate presso la tesoreria lo saranno, ma negli articoli sopraccitati si stabilisce soltanto che la riscossione di entrate proprie delle regioni debba essere effettuata dalle stesse.

Per questo io non solo esprimerei parere favorevole, ma solleciterei la Commissione ad approvare rapidamente questa norma, che ormai è data come acquisita anche dalle regioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , relatore alla Commissione. Desidero soltanto far presente che la preoccupazione che è affiorata, cioè che le regioni possano sentirsi autorizzate ad apportare indiscriminatamente l'aumento delle tasse di concessione governativa anche alle tasse di cui al decreto n. 616, fu una preoccupazione pure del nostro Presidente, il quale presentò un emendamento al primo comma dell'articolo 1 — se non erro — in cui venivano richiamati espressamente i numeri da 1 a 11 dei decreti delegati del 1972, perchè si sapesse con certezza che il provvedimento riguardava esclusivamente le tasse di concessione previste da quei decreti e non anche quelle previste dal decreto n. 616.

Ho visto, poi, un'altra cosa: che nella legge del 1970 si prevede, in sostanza, una disciplina delle entrate e dei prelievi dei proventi delle tasse di concessione regionale che non sono in contrasto con le leggi di contabilità generale, perchè è previsto che il versamento delle entrate e il pagamento delle spese di competenza regionale avvengano mediante l'istituzione presso la sezione di te-

soreria provinciale del capoluogo della regione di un'apposita contabilità speciale.

Quindi, credo che per la parte relativa alla gestione di queste entrate e al pagamento delle spese continuino a valere le disposizioni fino ad oggi vigenti, comprese quelle della legge che è stata richiamata nel parere, la quale non contrasta con quanto detto nel secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge che prevede che siano esclusivamente le regioni a fissare le modalità, ma non stabilisce che debbano essere versate in difformità della legge di contabilità generale dello Stato.

Mi sembra, pertanto, che le due cose siano estremamente compatibili. Se poi si ritiene opportuno chiarire con un altro comma che le maggiori entrate debbano essere versate alla sezione speciale della tesoreria provinciale del capoluogo di regione non ho alcuna difficoltà ad aderire a tale richiesta, anche se la ritengo abbastanza superflua.

I A N N I E L L O , sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero dire brevemente che condivido le preoccupazioni che sono emerse dalla discussione generale e che apprezzo la relazione fatta dal senatore Ricci sul disegno di legge in questione.

Esso punta, essenzialmente, a due fini: quello della perequazione delle tasse sulle concessioni e quello di attribuire alle regioni il potere di gestire questo particolare tributo.

Su entrambi gli obiettivi che si prefigge il disegno di legge a nome del Governo esprimo parere favorevole. Tuttavia devo fare alcune osservazioni che sottopongo all'attenzione degli onorevoli senatori, e presentare una richiesta formale che corrisponde alla sollecitazione che è venuta dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

La prima osservazione che mi permetto di sottoporre agli onorevoli senatori è questa: in relazione alla prima parte dell'articolo unico, quella che propone la perequazione delle tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse, si ritiene opportuno suggerire che la proposta venga contenuta in una ri-

chiesta di aumento delle tasse regionali compreso tra il 60 e il 70 per cento della misura riferita al 1972. E ciò — mi permetto di sottolinearlo — non per mancanza di fiducia nei confronti delle scelte oculte che le regioni saranno indotte a fare, anche se, spinte dalle necessità obiettive — come lo siamo noi per i provvedimenti di carattere generale — possono arrivare al massimo dell'aumento previsto dalla legge.

B O N A Z Z I . Può esservi anche la tentazione inversa!

I A N N I E L L O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo, può esservi anche la tentazione inversa. Ma non è questo, per la verità, il motivo che ci induce a sottoporre alla vostra attenzione questa nostra considerazione. Il motivo è un altro: da una dilatazione eccessiva di queste imposizioni — è prevista nella misura del 200 per cento, cioè il triplo rispetto a quella esistente, con la facoltà, peraltro, nel quinquennio di poterla elevare di un ulteriore 20 per cento — potrebbero derivare dalle ripercussioni sull'IVA e quindi sui livelli dei prezzi in conseguenza del rincaro del relativo onere sui costi di esercizio. Questa è la preoccupazione del Governo. È chiaro che quando si fa pagare una tassa di concessione ad un livello eccessivamente elevato, questa fino ad un certo punto è sopportabile dai costi generali dell'azienda, ma dopo può anche finire per provocare ripercussioni a catena sull'IVA e quindi creare una situazione di alterazione anche sul piano delle altre imposte.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello che recita: « All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni », il Governo esprime parere pienamente favorevole. Soltanto che, dal rilievo che è stato fatto dalla Commissione bilancio e programmazione economica, mi pare d'aver capito che non possiamo disattendere il dettato della legge n. 468, la quale prevede una uniformità di organizzazione con la devoluzione, agli enti pubblici territoriali e non,

della gestione dei servizi di accertamento e di riscossione di determinati tributi e imposte.

È questa la ragione per la quale mi permetto di sottoporre all'esame della Commissione un emendamento che tende ad aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo unico, una frase con la quale noi intendiamo solamente determinare quali sono gli organi preposti all'accertamento delle violazioni in materia di tasse regionali. Non è che intendiamo delegare o disconoscere o limitare questa facoltà che è riconosciuta agli enti locali in generale; diciamo solo che la possono esercitare nell'ambito della normativa di carattere generale con la specificazione degli organi preposti a queste funzioni. Il testo dell'emendamento in sostanza ripete testualmente le cose che io sto cercando di esprimere verbalmente, che cioè nella riaffermazione della validità della disposizione del decreto n. 641 siano però indicati anche gli organi regionali ai sensi del decreto n. 616.

Queste sono le considerazioni che desideravo fare. E se il testo dell'emendamento viene distribuito agli onorevoli senatori probabilmente sarà più facile la comprensione del meccanismo, che è solo un fatto procedurale e di uniformità nei modi di gestione di questo tipo di attività, ma non è una limitazione che si vuole imporre.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Le Regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle Regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

L'onorevole sottosegretario Ianniello propone di aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo unico, una frase del seguente tenore: « Le violazioni delle norme relative ai tributi di cui al precedente comma sono accertate, oltre che dagli organi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, altresì dagli organi regionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

BONAZZI. Per comprendere con precisione la portata di questo emendamento forse sarebbe opportuno conoscere i testi cui l'emendamento stesso fa riferimento.

IANNIELLO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto concerne il problema del contenimento dell'aumento, previsto nel disegno di legge in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1º aprile 1972, senza presentare un formale emendamento si proponeva — come ho già detto nel mio intervento — di limitarlo al 60-70 per cento per la preoccupazione delle ripercussioni che si possono avere sull'IVA, ferma restando la facoltà di un ulteriore aumento del 20 per cento già previsto dalla legge.

BONAZZI. Affidiamo questa raccomandazione agli amministratori regionali.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 — Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie — recita: « Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo

designati e muniti di speciale tessera nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni ».

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — Polizia amministrativa — recita: « I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici ».

BONAZZI. Considerato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mi pare non vi sia alcun dubbio che le competenze di polizia amministrativa, di accertamento delle violazioni, una volta che la tassa di concessione governativa sia diventata regionale, vengono trasferite alle regioni stesse.

Pertanto, l'unico effetto dell'emendamento proposto dal Governo sarebbe quello di conservare allo Stato un'ultima, estrema funzione di controllo concorrendo, sembrerebbe quasi prioritariamente, con le regioni all'accertamento delle violazioni, il che, a mio avviso, è al di fuori di qualsiasi logica istituzionale e senza alcun vantaggio pratico.

Perchè, infatti, si dovrebbe mantenere questa duplicità di intervento? Se una tassa è stata trasferita alle regioni si deve applicare il disposto del decreto n. 616 di cui sopra, per cui di conseguenza alle regioni spettano anche tutti i poteri di accertamento.

Mi dichiaro dunque del tutto contrario alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

TALAMONA. Signor Presidente, a quanto detto dal senatore Bonazzi aggiungo

che questa duplicazione del controllo statale e regionale mi sembra una vera e propria menomazione nei confronti dei poteri attribuiti alle regioni.

Mi dichiaro dunque anche io contrario all'emendamento del Governo, nonchè alla proposta di contenere l'aumento nella misura del 60-70 per cento rispetto alla misura del 1972 e propongo di licenziare il provvedimento nel testo attuale.

BEORCHIA. Abbiamo ascoltato con attenzione quanto detto dal senatore Venanzetti in ordine al parere espresso dalla 5^a Commissione che non mi pare sia strettamente connesso all'esigenza di un emendamento come quello proposto dal Governo quanto piuttosto a quella di una diversa organizzazione della materia.

Con la proposta del Governo, a mio avviso, si verrebbe a determinare una duplicità di accertamento che, di per sè, costituisce già un fatto equivoco; pertanto, per le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, poichè si è già verificato un trasferimento di competenze nel senso che si tratta di tasse di concessione regionale, ritengo che anche il relativo potere impositivo si debba considerare del tutto devoluto alle regioni entro i limiti, naturalmente, di cui alle norme in esame. Per quel che concerne poi il potere di accertamento credo che anche questo non possa che spettare alle regioni cui, del resto, è stato chiaramente trasferito in virtù del dettato dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977.

Nel merito dell'emendamento proposto desidero aggiungere che anche la sua formulazione desta qualche perplessità in quanto, come sottolineato poc'anzi, pare che alle regioni verrebbe affidato un potere sussidiario, integrativo, quasi sostitutivo di un eventuale mancato accertamento da parte degli organi dello Stato a ciò preposti.

Affido dunque tutte queste considerazioni all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario augurandomi che egli ne voglia tenere il debito conto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Beorchia che, forse, l'emendamento del Governo dovrebbe essere formulato in modo diverso; dovrebbe cioè essere stabilito in modo preciso che le regioni procedono all'accertamento e che lo Stato può anche esso intervenire solo quando venga a conoscenza di certe violazioni. Può infatti accadere che gli organi dello Stato, per l'accertamento di tasse di concessione governativa, rilevino il mancato pagamento di tasse di concessione regionale e possano, in questo caso, intervenire con un'azione sussidiaria.

Deve comunque risultare chiaro quali sono le competenze delle regioni in materia.

BONAZZI. Vorrei far rilevare che, accogliendo l'emendamento del Governo, si introdurrebbe un intervento sostitutivo dello Stato, in materia di riscossione delle tasse, che non so se abbia precedenti; se le regioni non compiono gli atti di propria competenza, sono tenute a risponderne per altra via, sono sottoposte al controllo governativo, nonchè alle norme di legge comuni per tutti gli enti pubblici.

Ripeto, non mi pare che quando una regione non compie un atto che le spetta, lo Stato possa sostituirsi ad essa intervenendo al suo posto; pertanto farei bene attenzione prima di decidere a favore della proposta del Governo.

RICCI, relatore alla Commissione. Vorrei ritornare su entrambe le questioni poste.

Per quanto concerne la prima, l'articolo 31 del titolo V della legge n. 468 del 1978 stabilisce che le giacenze di tesoreria delle regioni devono essere versate allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al gennaio 1978. Si precisa poi che le regioni devono tenere le disponibilità liquide, limitatamente alle assegnazioni di contributi e quanto altro di provenienza dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro.

Si tratta dei contributi, degli apporti finanziari che il Ministero del tesoro versa alle regioni le quali, onde evitare che attraverso depositi presso istituti di credito ordinario queste possano locupletare gli interessi o ri-

cevere proventi straordinari, devono poi versarli sui conti correnti di cui sopra.

Anche nella legge n. 281 del 1970 si dice chiaramente e semplicemente, in riferimento all'attribuzione di certi contributi, di certe tasse sulle concessioni regionali, che all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse provvedono le regioni.

Nel caso si tratti di tasse per l'occupazione di suolo pubblico si aggiunge che possono essere riscosse anche dagli uffici competenti a fare tali operazioni per analogo tributo provinciale. Tale norma, ovviamente, è stata dettata dall'opportunità di evitare duplicazioni di accertamenti sulla base del principio della necessità dell'unicità dell'accertamento stesso.

Da quanto detto mi pare risulti chiaro che i tributi, le tasse di cui parliamo, devono affluire direttamente nel conto delle regioni gestito presso la tesoreria provinciale o presso il tesoriere convenzionato; questa dunque la procedura da seguire fino a quando la situazione non venga cambiata. Per tale ragione inviterei anche io il rappresentante del Governo a non insistere nell'emendamento proposto mantenendo inalterato il testo dell'articolo unico in esame.

Ad ogni buon conto desidero ancora aggiungere che, proprio in conseguenza del passaggio delle competenze alle regioni, è stato anche stabilito che i ricorsi e le sanzioni siano messi in essere dalle stesse; l'articolo 6 « Ricorsi e sanzioni » della legge n. 281 del 16 maggio 1970 recita infatti che: « Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, avverso l'accertamento, la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispettivi tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della Giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa. Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate con provvedimento motivato dal presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione ».

Mi pare, onorevole Sottosegretario, che la materia sia ampiamente disciplinata e chiarita in ogni suo aspetto in quanto, ripeto, avverso l'accertamento e la riscossione, vi può essere l'iscrizione a ruolo della tassa (se si segue questo criterio), o può essere proposto un ricorso in via amministrativa.

Se non si fa ricorso in via amministrativa, questo deve essere fatto in via giudiziaria e l'azione giudiziaria non può essere proposta se sia trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione. Quindi, vi è un'ampia sfera di competenza che mi pare confermi il principio contenuto nel secondo comma. Allora, pur nel rispetto dovuto al rappresentante del Governo, mi rimane la preoccupazione che in questo corretto rapporto di autonomo funzionamento dell'ordinamento regionale, per questo aspetto che non è l'aspetto migliore ma è solo uno degli aspetti, si vogliono introdurre delle limitazioni nel senso di dire « anche le regioni, ma non le sole regioni ». Invece, mi sembra che tutto l'orientamento legislativo sia stato quello di dare alle regioni i propri tributi, con possibilità di introdurne di nuovi con propria legge, di gestirli, controllarli, esaminarne i ricorsi, giudicare, eccetera, come faceva lo Stato, per ricorrere poi eventualmente, anche alla autorità giudiziaria. A questo punto cosa c'è di nuovo per cui debbano intervenire organi diversi da quelli regionali? Si dice che qualche regione non ha nè questi organi nè altri, che non ha nemmeno approvato la prima fase della riforma giudiziaria e che dal 1º gennaio del 1980 passerà direttamente alla seconda fase, che non ha ancora approvato i piani regionali di sviluppo, eccetera; ma per qualche regione inadempiente non dobbiamo punire le altre che sono correttamente funzionanti, sempre nei limiti in cui questo ordinamento riesce ad andare avanti faticosamente. Oggi si parla di riforma costituzionale come se si trattasse di togliere noccioline da un sacchetto e metterle in un altro, come se per la nostra Costituzione 30

anni di vita fossero secoli; 30 anni sono lo spazio di un mattino nella vita di uno Stato. Tutti gli Stati che si sono trovati in difficoltà hanno legittimato taluni mutamenti con l'abrogazione della precedente Costituzione e l'approvazione di una nuova Costituzione, ma questi sono avvenimenti di respiro storico che non avvengono dalla mattina alla sera, così come il corretto funzionamento degli ordinamenti regionali. Ebbi occasione di dire che vi sarebbe stata una lunga battaglia tra quello che si era previsto inizialmente e che soffriva molto della concezione centralizzata e quello che le regioni avrebbero progressivamente rivendicato e ottenuto. Con tutto ciò voglio dire, onorevole Sottosegretario, che l'emendamento non mi sembra necessario e che non sono ad esso favorevole perchè mi pare che voglia in qualche modo introdurre un elemento aggiuntivo ad una disciplina che unitariamente deve essere gestita, organizzata e prevista come una disciplina tipica delle regioni. Pertanto, rifacendomi alle preoccupazioni espresse anche da altri colleghi, esprimo la mia perplessità come relatore, rimettendomi alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'emendamento non parla di accertamento dell'imposta ma parla di violazione, cioè solo di fronte a violazione lo Stato fa l'accertamento. Quindi, praticamente, quella che viene proposta è un'azione parallela; oltre all'organo della regione vi è anche l'organo dello Stato per colpire la violazione.

VENANZETTI. Può darsi che mi sbagli, ma non vorrei che vi fosse un equivoco in questa discussione. Se non introduciamo quello che è stabilito nell'emendamento del Governo non credo che resti alle regioni l'accertamento delle violazioni. Il disegno di legge è per un adeguamento delle tasse di concessione, la delega alle regioni è in base alla legge del 1972, la quale stabilisce all'articolo 10 chi accerta le violazioni; se non aggiungiamo quanto proposto anche su queste nuove concessioni che andiamo a delegare alle regioni, l'accertamento delle

violazioni resta allo Stato. Quindi, non mi pare che questa dizione sia una limitazione dell'autonomia regionale, ma sia anzi un consentire alle regioni di intervenire, altrimenti non interverrebbero, perchè fa riferimento alla legge del 1972 che ha delegato la riscossione di alcune tasse di concessione governativa ma prevede anche le norme per accertare le violazioni. Mi sorge un dubbio, che vorrei sottoporre alla Commissione: se non siamo rischiando di fare un errore in senso inverso, cioè se, volendo dare alla regione questa potestà non finiamo invece per escluderla non accettando l'emendamento del Governo. La mia non è un'affermazione, ma è un interrogativo che sto ponendo a me stesso e alla Commissione, riflettendo sul contenuto delle leggi del 1972 e del 1976.

BONAZZI. Ritengo utile questa discussione perchè non abbiamo avuto la possibilità di esaminare e di approfondire lo emendamento nella precedente legislatura, ed anzi mi lascia un po' perplesso il fatto che il Governo allora non abbia sollevato il problema; pertanto, è giusto ed utile che oggi, tra noi, si svolga un lavoro di informazione e vengano posti interrogativi. Rispondo al senatore Venanzetti che non è il decreto del Presidente della Repubblica numero 641 quello che ha trasferito alle regioni le tasse di concessione governativa (e qui chiedo ai colleghi che ne hanno conoscenza di confermare o contestare quello che dico); certamente le tasse di concessione governativa trasferite alle regioni, in una prima fase, sono state trasferite dai decreti presidenziali del 14 e 15 gennaio 1972; il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre del 1972, n. 641 — lo si desume anche dal testo della relazione al disegno di legge — non regolava le tasse di concessione regionale, ma regolava le tasse di concessione che erano rimaste governative e si applicava solo a quelle, non ad altre. È stato uno dei decreti emessi in forza della delega della riforma tributaria. Quindi, direi che non vi è dubbio che la procedura prevista all'articolo 10 del decreto del 1972, n. 641, non è applicabile alle tasse di concessione governativa, poi trasferite nel 1978;

poichè nel momento in cui sono state trasferite alle regioni, il decreto n. 616, all'articolo 9, disponeva, con una norma onnicomprensiva, che in ogni caso le funzioni di polizia amministrativa venivano trasferite alle regioni.

PRESIDENTE. Diciamo, però, che bisogna intendersi su quali sono le funzioni di polizia amministrativa.

BONAZZI. Certo. La mia convinzione è che l'articolo 10 non si applicava e non si applica alle tasse sulle concessioni regionali e che, quindi, l'emendamento partirebbe da un presupposto che non c'è per reintrodurre una competenza dello Stato in una materia che invece è di esclusiva competenza delle regioni.

IANNIELLO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei esprimere alcune opinioni con la cortese tolleranza degli onorevoli senatori. Prima di tutto vorrei dire che l'emendamento non ha alcuna intenzione di intaccare minimamente la potestà impositiva trasferita alle regioni, per la quale, al limite, almeno da parte del Governo, c'è la volontà di completarla, esaltarla, arricchirla. Cominciamo con lo stabilire che l'emendamento non è scaturito da una posizione del Governo, ma da un rilievo mosso dalla Commissione bilancio e programmazione economica, come mi è stato riferito dagli uffici.

PRESIDENTE. Questo rilievo non mi sembra esatto.

IANNIELLO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Diciamo, allora, che il problema della necessità di creare nella gestione dei servizi di tesoreria degli enti pubblici strumenti uniformi per tutti gli enti pubblici è stato indicato dalla Commissione bilancio e programmazione economica e che da questa affermazione di principio è scaturita, almeno così mi dicono gli uffici del Ministero delle finanze, la proposta di emendamento. Detto emendamento tende essenzialmente a stabilire, esaltare e sottolineare

una competenza anche regionale insieme a quella, che esiste e non si può sopprimere, dello Stato. Il relatore, senatore Ricci, molto egregiamente ha detto che ci possono essere regioni non adeguatamente attrezzate, ammesso che non vi sia un problema aggiuntivo, come ha sottolineato il senatore Venanzetti, per conferire ulteriore potere laddove non ci fosse e, in questa ipotesi, sarebbe necessario proporre una sospensiva per approfondire la materia.

In questo caso mi pare che sia veramente preoccupante dire che addirittura questo non serve come strumento aggiuntivo rispetto a quello di cui può disporre la regione per perseguire l'evasore, in quanto parliamo soltanto di violazione; non limitiamo nè la libertà della regione di imporre il tributo, nè la sua libertà di quantificarlo nell'ambito stabilito dalla legge.

D'altro canto, l'emendamento si aggiungerebbe all'affermazione contenuta nel disegno di legge, che se fossimo in materia penale costituirebbe il precetto, e cioè: « All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni ». Il precetto, quindi, lo riaffermiamo. Quella che proponiamo è una parte dispositiva di questo precetto che serve, da un lato, a uniformare la gestione delle tesorerie degli enti pubblici ai principi generali della contabilità dello Stato e, dall'altro — ipotizzo io e da ciò faccio scaturire la richiesta di sospensione — a fornire degli strumenti di cui non può disporre la regione e che potrebbero essere utili ai fini che proprio la regione intende perseguire. Diversamente avrei dichiarato, come ha dichiarato il relatore, che il Governo si rimette alla Commissione.

D'altro canto, ho anche un vago sospetto, cioè che se non lo diciamo, se non si verifica l'ipotesi prospettata dal senatore Venanzetti, probabilmente opererà ugualmente, perchè si tratta di una legge impositiva con una potestà superiore a quella della determinazione che stiamo per assumere in questo momento.

È proprio per risolvere questo dubbio sopraggiunto che pregherei la Commissione di

sopraspedere brevemente al varo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se mi è consentito esprimere ancora un parere in ordine a questo emendamento, devo dire che a me sembra che se si volesse sottolineare la competenza delle regioni e aggiungere la potestà anche dello Stato di fronte a violazioni nell'effettuare l'accertamento, allora l'emendamento dovrebbe essere formulato in un altro modo. Anche se questo può essere già implicito, bisognerebbe dire che le violazioni delle norme relative ai tributi, di cui al precedente comma, sono accertate dagli organi regionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, nonché dagli organi previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

IANNIELLO, sottosegretario di Stato per le finanze. Se il problema è in questi termini, possiamo dire che le violazioni sono accertate dagli organi previsti dall'articolo 9 e dagli organi previsti dall'articolo 10.

BEORCHIA. Io concordo sull'esigenza di un approfondimento. Mi pare anche di dover rilevare che l'approfondimento dovrebbe riguardare pure l'articolo 9 del decreto n. 616. Infatti il riferimento a tale articolo, contenuto nell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, mi pare perlomeno arrischiato. L'articolo 9, infatti, parla di polizia amministrativa delegata alle regioni per le materie per le quali la regione è delegata dallo Stato. Quindi ci troviamo dinanzi ad un riferimento che non tocca un potere proprio della regione quanto un potere delegato. Pertanto mi permetterei di suggerire, onorevole Sottosegretario, un approfondimento anche di questo riferimento all'articolo 9 del decreto n. 616, che a me pare quanto meno equivoco.

BONAZZI. Sempre più mi convinco, signor Presidente, che non è questa la sede per un approfondimento di questa materia.

Noi abbiamo avviato la discussione partendo da un presupposto ed avendo un obiettivo: alcune tasse di concessione regionale hanno avuto un incremento squilibrato rispetto ad altre tasse di concessione governativa, ora regionali; nella precedente legislatura e nell'attuale abbiamo discusso un provvedimento che aveva l'obiettivo di eliminare detto squilibrio. Quindi, non è questo il luogo per affrontare la materia della gestione di queste tasse. Vi era una occasione ed un luogo opportuno, costituiti dalla discussione delle leggi del 1972 e del decreto numero 616 che hanno effettuato il trasferimento.

Concluderei, pertanto, con una valutazione salomonica: non occupiamocene — ce ne siamo già occupati al momento e nella sede opportuna con l'adeguato apparato di cognizioni e di approfondimenti — altrimenti, affrontando un solo aspetto di un ordinamento in una occasione che non è la propria, rischiamo di prendere qualche abbaglio. Se si verificherà veramente un inconveniente grave in materia di accertamento, il Governo potrà prendere una iniziativa per esaminare la materia in modo approfondito e serio, valutando la portata dell'articolo 9 e delle altre leggi che probabilmente in questo momento non abbiamo presenti e che regolano la materia.

Per questo chiederei al Governo di non insistere sulla sospensiva e, caso mai, di esaminare la materia e di riproporcela in modo più organico, in modo che si possa valutare veramente il complesso di queste norme che regolano le concessioni governative, le concessioni regionali e le procedure e valutare, se c'è, questa discrasia per cui — come parrebbe — sulle concessioni regionali ha competenza in caso di violazione l'organo dello Stato e non la regione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo di fronte una proposta dell'onorevole Sottosegretario di sospendere la votazione del disegno di legge ed un'altra del senatore Bonazzi di proseguire esaminando l'emendamento e votandolo. Si tratta, pertanto, di verificare quale delle due proposte troverà l'assenso della Commissione.

6^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1979)

R I C C I, *relatore alla Commissione.* Forse, signor Presidente, pecciamo di eccesso di garantismo e di preoccupazione.

Le tasse di concessione governativa di cui ai decreti delegati del 1972 sono chiaramente disciplinate sia come trasferimento, sia come imposizione, sia come riscossione, sia come deposito e sia come utilizzazione. Il decreto n. 616 ha demandato alla competenza delle regioni altre tasse di concessione ed anche quelle sono disciplinate.

Noi non ci preoccupiamo della violazione delle stesse. Noi diciamo solamente una cosa, cioè che le tasse del 1972 possono avere un aumento del 20 per cento e le tasse di concessione ex decreto n. 616 hanno avuto un andamento di perequazione di gran lunga diverso (il senatore Pecoraro ebbe a dimostrare che qualcuna era aumentata del 640 per cento). Allora per rendere un po' più omogenei i due progetti si propone che le tasse di cui alle leggi del 1972 possano essere aumentate dalle regioni in misura non superiore a tre volte. Questo è quello che diciamo; non introduciamo alcun'altra innovazione. Quando sono state delegate quelle tasse, evidentemente nelle norme si regolavano l'accertamento, la liquidazione e la riscossione. Noi confermiamo che questo viene fatto dalle regioni perchè queste ultime hanno ricevuto la delega in tale materia. Perchè ci dobbiamo preoccupare, allora, delle violazioni? Se entriamo in questo campo, poi cominceremo

a stabilire quale tipo di organizzazione deve provvedere e a discutere pure se le debbono utilizzare per investimenti o per spese correnti. È una cosa che esula dal disegno di legge. Pertanto, se ci limitiamo al contenuto del provvedimento non facciamo altro che stabilire che le tasse di concessione vengono aumentate.

I A N N I E L L O, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Dichiaro di ritirare lo emendamento presentato per non creare motivo di non consenso da parte della Commissione, nella convinzione che tutto quanto previsto andrà avanti di per sè e dando assicurazione che non si è inteso e non si intende porre alcuna limitazione, sia nelle fasi precedenti che nelle susseguenti, alla potestà impositiva devoluta alle regioni con le leggi del 1972 e del 1977.

P R E S I D E N T E. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore, Dott. GIOVANNI BERTOLINI